

Metalleido Components srl

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante
2. Le Linee Guida di Confindustria, il Codice etico ed il Modello METALLEIDO COMPONENTS srl
3. Il Modello
 - 3.1 La costruzione del Modello
 - 3.2 La funzione del Modello
 - 3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello
 - 3.3.1 L'organizzazione aziendale
 - 3.3.2 Deleghe e procure
 - 3.3.3 Pianificazione e reporting
 - 3.4 Destinatari e ambito di applicazione
 - 3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche
4. I Processi Sensibili
5. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)
 - 5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca
 - 5.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza
 - 5.3 Linee di riporto dell'OdV
 - 5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
 - 5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello
 - 6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti
 - 6.2 Informazione a Consulenti e Partners
 - 6.3 Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali
7. Sistema sanzionatorio
 - 7.1 Funzione del sistema sanzionatorio
 - 7.2 Misure nei confronti del personale
 - 7.2.1 Sistema disciplinare
 - 7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

- 7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti
- 7.4 Misure nei confronti degli Amministratori
- 7.5 Misure nei confronti dei Sindaci
- 7.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partners
- 8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Definizioni

“CCNL”: Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti di METALLEIDO COMPONENTS srl sottoscritto in data 2 Giugno 2004 , e sue successive modifiche, integrazioni, e rinnovi;

“CCNL Dirigenti” Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali;

“Codice Etico” codice etico approvato dal Gruppo Abet

“Organismo di Vigilanza o “OdV””: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di METALLEIDO COMPONENTSsrl. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

“Partner”: controparte contrattuale di METALLEIDO COMPONENTS srl, quali ad es. fornitori, agenti, etc ..., siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui METALLEIDO COMPONENTS srl addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili;

“Dipendenti” tutti i dipendenti di METALLEIDO COMPONENTS srl (compresi i dirigenti);

“D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;

“Linee Guida” le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e relative integrazioni e modifiche;

“Modello”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

“Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche in riferimento alle successive e eventuali modifiche ed integrazioni);

“Processi Sensibili”: attività di METALLEIDO COMPONENTS srl nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati;

“Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili;

“Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di METALLEIDO COMPONENTS srl

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

“Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello, specificatamente individuati al par. 6.1.

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito "Decreto " o "Provvedimento"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 e recante disposizioni sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito.

Il decreto ha introdotto in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere la condotta illecita.

La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose (reati – presupposto). E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il novero dei "reati – presupposto", contenuto nel testo originario del Decreto, è stato progressivamente ampliato. Attualmente i reati richiamati possono essere suddivisi nelle seguenti nove tipologie: (a) reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico; (b) reati di concussione e corruzione; (c) reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo; (d) alcune fattispecie di reati in materia societaria; (e) reati aventi finalità di terrorismo; (f) reati aventi finalità di eversione dell'ordine democratico e reati contro la personalità individuale; (g) reati di abuso di mercato; (h) reati transnazionali; (i) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

* * * * *

Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

L'art. 5 del Decreto fa infatti riferimento:

- a) Ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente.

b) A coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al precedente punto a).

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “nell’interesse o a vantaggio della società” e non “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse è quello che ha animato *ex ante* la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito *ex post* per effetto dell’illecito (Cass., sez. II pen., 20.12.2005 – 30.1.2006, n. 3615).

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati rilevanti.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, pertanto, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati”.

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione da parte dell’ente di un “organismo di controllo”, con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne il costante aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Le Linee Guida di Confindustria

Il presente modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002 (aggiornate il 24 maggio 2004 e successivamente riaggornate il 31 Marzo 2008).

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree e settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice aziendale – dal *management* e dal personale aziendale, volte a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

3. Il Modello

3.1 La costruzione del Modello

METALLEIDO COMPONENTS srl ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della società e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, di seguito indicate, volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In una prima fase dell'attività preparatoria si è proceduto ad effettuare un'indagine interna volta ad analizzare la situazione aziendale.

L'analisi ha investito anche l'attività di tutti gli organi sociali mediante l'analisi della documentazione societaria. L'attività di indagine ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili, delle conseguenti aree di rischio, e dei meccanismi di controllo già esistenti.

La seconda fase delle attività preparatorie, sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, ha consentito di individuare le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Si è infine passati alla vera e propria predisposizione del modello, costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" suddivisa in Sezioni in relazione alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, ritenute di interesse rispetto all'attività della società.

In particolare la Parte Speciale si suddivide in 4 Sezioni:

- 1) “Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato e di un Ente pubblico”, (tipologie di reato previste dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- 2) “Reati di concussione e corruzione”, (tipologie di reato di cui all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- 3) “Reati Societari”, (tipologie di reato di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- 4) “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, (tipologie di reati previste dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001).

L’enunciazione di regole di condotta ed il rinvio all’osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere ad ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l’etica cui dovrà essere improntata l’attività di impresa.

3.2 La funzione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a METALLEIDO COMPONENTS srl - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi - di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione di reati mediante l’individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di METALLEIDO COMPONENTS srl, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività aziendale, a consentire alla società METALLEIDO COMPONENTS srl di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei destinatari che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di

prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili, con particolare riguardo al documento di valutazione e prevenzione dai rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08.

Inoltre sono stati considerati quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire:

- 1) il Codice Etico;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- 3) le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- 4) le procedure interne di attuazione del documento di valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs. n. 81/08 ed ogni disposizione in materia;
- 5) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- 6) in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

3.3.1 L'organizzazione aziendale

Il sistema organizzativo di METALLEIDO COMPONENTS srl. risponde a criteri di efficienza e trasparenza.

Le principali aree di responsabilità possono essere così sintetizzate:

- Amministratore Unico controllo sull'intera attività societaria
- Direzione Generale: con competenza sulle aree:
 - personale
 - produzione
 - amministrazione acquisti e logistica
 - manutenzione e nuovi impianti
 - salute e sicurezza
 - assicurazione, qualità

3.3.2 Deleghe e procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da ciò discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe adottato dalla Società ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

3.3.3 Pianificazione e reporting

Il sistema di pianificazione costituisce un elemento qualificante della *governance* di METALLEIDO COMPONENTS srl.

Il sistema si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- a) definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione degli investimenti;
- b) misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- c) analisi di redditività;

d) analisi degli scostamenti e individuazione linee di intervento.

3.4 Destinatari e ambito di applicazione

L'art. 5 del Decreto sancisce che l'ente è ritenuto responsabile nel caso di infrazioni commesse, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- c) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel caso di società per azioni, i soggetti sub a) possono essere astrattamente suddivisi in membri degli organi amministrativi e membri della struttura organizzativa.

Per quanto concerne i componenti degli organi amministrativi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 è consentito alle società di scegliere tra diversi sistemi di amministrazione: modello monistico, modello dualistico verticale, e sistema tradizionale italiano, in cui l'assemblea nomina sia un Consiglio di Amministrazione con compiti di gestione, sia un Collegio Sindacale con compiti di sorveglianza. La METALLEIDO COMPONENTS srl è amministrata da un Amministratore Unico.

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

Ne consegue che nell'attuale assetto della Società il Modello troverà applicazione anche nei confronti dell' Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

In relazione ai membri della struttura organizzativa, il riferimento a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché a persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo", pone in evidenza l'intenzione del Legislatore di attribuire maggiore rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Ai fini del decreto, METALLEIDO COMPONENTS srl potrebbe essere chiamata a rispondere dei reati commessi da qualsiasi persona di fatto responsabile di processi decisionali.

Tra le persone in questione debbono essere certamente compresi i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, intendendo con tale situazione i dipendenti e tutti coloro che operano in una situazione di subordinazione, o comunque di soggezione, gerarchica o contrattuale, nei confronti dell'alta direzione o dei dirigenti, i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

I limiti espressamente indicati dalla norma riguardano, da un lato, gli effetti dell'atto delittuoso, che devono essere tradotti in un vantaggio per l'azienda; dall'altro, le caratteristiche del sistema o subsistema aziendale su cui i soggetti in posizione apicale esercitano la funzione di direzione, contrassegnata da peculiare autonomia finanziaria e funzionale.

3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche

Sebbene l'adozione del modello organizzativo sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alla propria politica aziendale METALLEIDO COMPONENTS srl si è determinata alla adozione del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali) sono rimesse alla competenza dell' Amministratore Unico della METALLEIDO COMPONENTS srl.

Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che ne attinga le Regole e i Principi Generali dovrà essere deliberata: i) su iniziativa dell'OdV, ii) su iniziativa della Società, previa informazione inviata all'OdV che potrà formulare osservazioni in proposito.

Resta inteso che, in ossequio ai disposti di cui al D.Lgs. n. 81/08, l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini di igiene e sicurezza del lavoro e la definizione delle procedure prevenzionali, è di esclusiva competenza del "datore di lavoro". Il modello organizzativo esclude pertanto ogni forma di ingerenza e di controllo di merito sul documento di valutazione dei rischi e sulle relative procedure.

4. I Processi Sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose connessi alla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

I rischi relativi alle altre tipologie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 non sono parsi significativi.

In particolare, nella realtà aziendale METALLEIDO COMPONENTS srl i principali Processi Sensibili possono essere così sintetizzati:

a) Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Gestione del contenzioso civile, penale, ispettivo, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- negoziazione / stipulazione di contratti /convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzia da parte di soggetti pubblici;

- gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ispezioni, etc. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

b) Reati societari

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

c) Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime in violazione di:

- Predisposizione del documento di v.d.r.;
- predisposizione di procedure prevenzionali;
- aggiornamento costante dei documenti sopra richiamati in funzione delle modifiche ai processi produttivi o dell'avanzamento tecnologico.
- monitoraggio dei risultati della gestione prevenzionale, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali.

5. L'Organismo interno di Vigilanza (OdV)

5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, primo comma, lett. b)), l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida e la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggeriscono la istituzione di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV riferisca, nello svolgimento delle sue funzioni, solo all'Amministratore Unico.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, necessari per il corretto espletamento del mandato dell'OdV, il CdA, con delibera del 23.07.08 ha individuato quali componenti dell'OdV: l'avv. Paolo Pacciani, il rag. Mario Tropini e il dott. Pierantonio Serafino.

E' pertanto rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere - in qualità di OdV - le previste funzioni di vigilanza e controllo.

Vista la peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo tale organo si potrà avvalere delle altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie, ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale.

In conformità ai principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001, è possibile unicamente affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il

miglior espletamento del mandato) incarichi di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV come sopra nominato.

La nomina dell'OdV, così come la sua revoca, sono di competenza dell'Assemblea.

5.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b. sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali e dei Dipendenti;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni (si rinvia al successivo cap. 7);
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni direttive aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati.
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di indebita pressione a suo carico.

A tal fine, il Presidente della Società sarà adeguatamente informato in merito alla valutazione sulle *performance* professionali complessive e ad ogni intervento retributivo e/o organizzativo e/o disciplinare riguardante i componenti dell'OdV, verificandone al contempo la coerenza con le politiche e le dinamiche aziendali.

5.3 Linee di riporto dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV riporta direttamente, con frequenza semestrale, all' Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello;

Almeno una volta all'anno l'OdV predisponde per l' Amministratore Unico un rapporto scritto sulla attività svolta e sulla attuazione del Modello, indicando in particolare le anomalie rilevate, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, gli interventi e gli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata le necessità, etc..

Qualora l'OdV dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata all'altro soggetto destinatario delle linee di riporto.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale e l' Amministratore Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni di volta in volta competenti presenti in Società per i singoli profili specifici.

5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Sociali e dei Dipendenti in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di METALLEIDO COMPONENTS srl ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della avvenuta commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve contattare il proprio diretto superiore in coerenza con la struttura gerarchica aziendale.

In particolare:

- l'OdV valuta in autonomia le segnalazioni ricevute;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente comunicate o trasmesse all'OdV:

- le modifiche apportate al sistema di deleghe e funzioni;
- le variazioni dell'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti per violazioni del Codice Etico, del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a Dipendenti, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto dal Modello sarà conservato dall'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno di METALLEIDO COMPONENTS srl garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con la Direzione Generale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

• La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Codice Etico, CCNL), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

• La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- da idonei corsi;
- dalla pubblicazione sul sito internet aziendale del Codice Etico;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione.

6.2 Informazione a Consulenti e Partners

Il Codice Etico deve essere portato a conoscenza dei Consulenti e dei Partners mediante la sua pubblicazione sul sito internet aziendale oppure attraverso Posta elettronica o tramite il servizio postale.

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e Partners sarà utilizzata una clausola contrattuale del tipo che segue: "Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Capo I, Sezione III, del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Le parti si impegnano inoltre a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione di reati previsti dal sopraccitato D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi tutte le idonee procedure interne".

6.3 Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si sono impegnati al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione.

Nel caso di modifiche nella composizione dei predetti Organi Sociali sarà cura dell'OdV comunicare copia del Modello ai nuovi membri, e richiedere loro una dichiarazione di conoscenza ed adesione "informata" al medesimo.

7. Sistema sanzionatorio

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Misure nei confronti del personale

7.2.1 Sistema disciplinare

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare, e dunque il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento del CCNL.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell'addebito al Dipendente (con esclusione dei dirigenti) al fine di consentire al medesimo la difesa e l'indicazione di eventuali giustificazioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Nessun procedimento disciplinare per violazione del Modello potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione ed il parere dell'OdV.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

A) violazione da parte del Dipendente di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;

B) adozione di comportamenti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;

C) adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco (anche solo nella forma di tentativo) al compimento di uno o più reati;

D) adozione di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e della Direzione Generale, responsabili della concreta divulgazione del codice disciplinare, della adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso, nonché della applicazione delle misure disciplinari, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL Dirigenti.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell' Amministratore Unico, l'OdV informerà l' Assemblée ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

7.5 Misure nei confronti degli appartenenti al Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più appartenenti, l'OdV informa l' Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

7.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partners

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti o Partners in contrasto con le regole di condotta indicate dal Modello (intendendosi in esso compreso, quale parte essenziale, il Codice Etico), e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso della Società.

La società si impegna ad inserire nelle lettere di incarico apposite clausole contrattuali volte ad ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge in modo continuativo sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e processi societari ed alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale all' Amministratore Unico. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare.

L'OdV stila, con regolare cadenza, un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo altresì la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente quanto affidato.

E' prevista l'eventuale modifica – aggiornamento del Modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In tale ottica, l' Amministratore Unico promuove l'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli. L'Organismo di Vigilanza conserva in ogni caso precisi compiti e poteri in merito alla cura e promozione nel costante aggiornamento del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV promuovere l'aggiornamento del Modello in seguito al riscontro di carenze e/o lacune a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Anche la comunicazione al personale e la sua formazione sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento.

Con riferimento alla comunicazione tra l'OdV e gli altri organi, essa deve riguardare ovviamente il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto altro contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata, periodicamente ripetuta.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

Le misure materiali, organizzative e i protocolli di comportamento atti a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire e eliminare eventuali situazioni irregolari devono basarsi su un idoneo sistema di controllo sulla attuazione del modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

PARTE SPECIALE - Prima Sezione

Reati di indebita percezione di erogazioni,
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche
e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

INDICE

PARTE SPECIALE - Prima Sezione

1. Le fattispecie dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione
3. Processi Sensibili
4. Regole generali
 - 4.1 Il sistema in linea generale
 - 4.2 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
 - 5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili
6. I controlli dell'OdV
 - 6.1. I responsabili interni
 - 6.2 Le schede di evidenza
 - 6.3 Attività ispettiva e di impulso

1. Le fattispecie dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

Art 24 D.Lgs. 231/2001

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, Co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).*

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di

realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc..

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1 549.39 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide

con la fase esecutiva, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che successivamente non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999.96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

** *** **

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai reati sopra enucleati sono:

- Investimenti per adeguamenti impiantistici;
- Investimenti per la produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica;
- Formazione finanziata del personale;
- In genere, ogni attività finalizzata alla erogazione di finanziamenti o al godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A., ovvero al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze, autorizzazioni, o ancora alla emissione di provvedimenti relativi a gare.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità Europea.

Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo.

E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico.

L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e relativa assunzione del rischio.

Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.

All'ente si applicherà la sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più

elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale - Prima Sezione

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti METALLEIDO COMPONENTS srl, come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, di METALLEIDO COMPONENTS srl sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- Investimenti per la produzione, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione finanziata del personale, adeguamenti alla normativa in materia ambientale ed in genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.;
- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Generale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc. ..., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti, ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche societarie, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne saranno caratterizzate dai seguenti elementi:

- d) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- e) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati elaborati dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali sia ai Dipendenti.

E' fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- b) effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione debbono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

1. previsione di operatori differenti nelle seguenti fasi del Processo Sensibile:

- i) redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc.
 - ii) controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 - iii) realizzazione dell'attività oggetto del finanziamento;
 - iv) predisposizione dei rendiconti dei costi;
2. formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
 3. nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile per ogni Operazione Sensibile;
 4. corretta politica delle passwords, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di METALLEIDO COMPONENTS srl sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale.
2. I contratti tra METALLEIDO COMPONENTS srl ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalla funzione Legale e Societaria della Società al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001.
3. Nessun pagamento oltre Euro 500 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative.
4. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, in occasione della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente capo il dichiarante dovrà verificare l'esistenza di idonea documentazione attestante la veridicità della dichiarazione stessa.
5. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui al precedente punto 4 (presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento alla Direzione Generale o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

6. I controlli dell'OdV.

6.1 I responsabili

I Responsabili sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna Operazione Sensibile di competenza. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita Scheda di Evidenza, secondo le linee guida indicate al successivo paragrafo;
- d) per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo intervengono nella compilazione delle Schede di Evidenza cumulative, salvo che emergano profili specifici;
- e) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate nell'applicazione delle procedure, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Per ciascun Processo Sensibile è responsabile la Direzione di riferimento, sulla base del sistema organizzativo descritto nella Parte Generale del Modello. I Dirigenti responsabili hanno facoltà di affidare i compiti di Responsabile a propri delegati, con apposito atto scritto.

Il Responsabile sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente tenore: "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso da METALLEIDO COMPONENTS srl in adeguamento della stessa normativa."

6.2 Le schede di evidenza

Le Schede di Evidenza redatte per ciascuna Operazione Sensibile debbono indicare quantomeno:

- a) i dati descrittivi dell'Operazione (oggetto, valore economico presunto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);

- b) il nominativo del Responsabile e degli eventuali sub Responsabili, con gli estremi della relativa nomina;
- c) i principali adempimenti relativi all'Operazione ed il suo esito;
- d) gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, le eventuali condizioni particolari applicate);
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'Operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello (movimenti di denaro, modalità di pagamento, etc. ...).

E' onere del Responsabile compilare su richiesta all'OdV le Schede di Evidenza relative a ciascuna Operazione Sensibile, e curarne il successivo aggiornamento.

6.3 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

E' altresì compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione di linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello organizzativo e di gestione;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- c) verificare periodicamente l'opportunità e la necessità, alla luce delle attività svolte dalla Società in aree di rischio, come daziani definite, di inserire clausole nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per METALLEIDO COMPONENTS srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in METALLEIDO COMPONENTS srl con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - Seconda Sezione

Reati di corruzione e concussione

INDICE

PARTE SPECIALE - Seconda Sezione

1. Le fattispecie dei reati di corruzione e concussione
2. Funzione della Parte Speciale - Seconda Sezione
3. Processi Sensibili
4. Regole generali
 - 4.1 Il sistema in linea generale
 - 4.2 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
 - 5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili
6. I controlli dell'OdV
 - 6.1. I responsabili di Area
 - 6.2 Le schede di evidenza
 - 6.3 Attività ispettiva e di impulso

1. Le fattispecie dei reati di corruzione e concussione

L'art. 25 del Decreto, rubricato "Concussione e Corruzione", così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un ano.*

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo,

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettato, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma del/o statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

E' da precisare che i reati in questione rilevano, come si può desumere dal dettato normativo, anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

Ai fini di valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio. Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di "tangenti";
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono:

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- negoziazione /stipulazione di contratti /convenzioni con soggetti pubblici;

- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);
- gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti, ispezioni, etc. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

Per questa categoria di Reati, all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

2. Funzione della Parte Speciale - Seconda Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di METALLEIDO COMPONENTS srl.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti e gli Organi Sociali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati di cui alla presente Sezione sono i seguenti:

- investimenti per la produzione, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione finanziata del personale, adeguamenti alla normativa in materia ambientale ed in genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.;
- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- gestione dei rapporti istituzionali con la P.A.;
- negoziazione / stipulazione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici;

- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti ispezioni, etc. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche societarie, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne saranno caratterizzate dai seguenti elementi:

- d) Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- e) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- f) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali sia ai Dipendenti.

E' fatto e divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

5. Procedure specifiche

5.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di METALLEIDO COMPONENTS srl sia in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale.
2. I contratti tra METALLEIDO COMPONENTS srl ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalla funzione Legale e Societaria della Società al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001.
3. Nessun pagamento oltre Euro 500 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative.
6. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento alla Direzione Generale o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Assunzioni e consulenze

La determinazione del fabbisogno di risorse a tempo indeterminato configura un momento collegiale di verifica, nel contesto dei processi di pianificazione e budget. Nell'ambito delle decisioni assunte in tale sede la Direzione Generale provvede alla definizione dei profili contrattuali, alla ricerca, alla selezione ed alla formalizzazione dei contratti.

Ogni processo di selezione deve essere validato da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione, e l'atto formale dell'assunzione compete alle persone munite delle opportune deleghe o procure.

Nel processo di selezione si osservano le seguenti regole: tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula* (inserzioni, società di ricerca personale, presentazioni interne, etc.); dichiarazione dell'interessato volta a rendere edotta la Società di eventuali rapporti di parentela, affinità, o altra situazione che possa assumere rilevanza per le finalità del Modello.

Per l'affidamento di consulenze ciascuna direzione deve preventivamente verificare che l'incarico oggetto del mandato non possa essere realizzato internamente, e quindi osservare le disposizioni interne in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie di METALLEIDO COMPONENTS srl è attuata mediante i seguenti processi:

- casse di servizio;
- carte di credito.

PAGAMENTI

In generale i processi connessi alla gestione delle risorse finanziarie debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istituisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola "non trasferibile";
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo, con specifico riferimento all'annullamento di documenti che abbiano già originato un pagamento;
- esistenza di *specimen* di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico aziendale.

INCASSI

Debbono essere applicati i seguenti presidi:

- modalità di incasso principalmente a mezzo banca;
- riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

6. I controlli dell'OdV.

6.1 I responsabili

I Responsabili sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna Operazione Sensibile di competenza. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di

commissione dei reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono su richiesta dell'OdV e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita Scheda di Evidenza, secondo le linee guida indicate al successivo paragrafo;
- d) per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo, su richiesta dell'OdV intervengono nella compilazione delle Schede di Evidenza cumulative, salvo che emergano profili specifici;
- e) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate nell'applicazione delle procedure, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Per ciascun Processo Sensibile è responsabile la Direzione di riferimento, sulla base del sistema organizzativo descritto nella Parte Generale del Modello. I Dirigenti responsabili hanno facoltà di affidare i compiti di Responsabile a propri delegati, con apposito atto scritto.

Il Responsabile sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente tenore: "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso da METALLEIDO COMPONENTS srl in adeguamento della stessa normativa."

6.2 Le schede di evidenza

Le Schede di Evidenza redatte per ciascuna Operazione Sensibile debbono indicare quantomeno:

- a) i dati descrittivi dell'Operazione (oggetto, valore economico presunto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- b) il nominativo del Responsabile e degli eventuali sub Responsabili, con gli estremi della relativa nomina;
- c) i principali adempimenti relativi all'Operazione ed il suo esito;
- d) gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, le eventuali condizioni particolari applicate);
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'Operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello (movimenti di denaro, modalità di pagamento, etc. ...).

6.3 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

E' altresì compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione di linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello organizzativo e di gestione;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

c) verificare periodicamente l'opportunità e la necessità, alla luce delle attività svolte dalla Società in aree di rischio, come dianzi definite, di inserire clausole nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;

- alla possibilità per METALLEIDO COMPONENTS srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in METALLEIDO COMPONENTS srl, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - Terza Sezione
Reati Societari

INDICE

PARTE SPECIALE - Terza Sezione

1. Le fattispecie dei reati societari
2. Funzione della Parte Speciale - Terza Sezione
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari
 - 3.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni
 - 3.2 Approvazione e controllo del bilancio
 - 3.3 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale
 - 3.4 Costituzione e funzionamento delle assemblee
4. Regole generali
 - 4.1 Il sistema in linea generale
 - 4.2 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
 - 5.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni
 - 5.2 Formazione , approvazione e controllo del bilancio
 - 5.3 Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale
6. I controlli dell'OdV
 - 6.1 Le schede di evidenza
 - 6.2 Attività ispettiva e di impulso

1. Le fattispecie dei reati societari

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/02.

Artt. 2621 e 2622 False comunicazioni sociali

Questo reato, realizzabile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'10%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta di cui all'art. 2622 c.c., che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 cc., deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di METALLEIDO COMPONENTS srl e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E' infatti ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

Art. 2625 Impedito controllo

E' reato proprio degli amministratori e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli extranei, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'OdV.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;

- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Si fa presente che.

- la disciplina dell'art. 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- una situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché in una singola operazione economica l'interesse della società e quello dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 285/93, vengano a trovarsi in una posizione di obiettivo antagonismo;
- sono escluse dall'ambito applicativo della fattispecie tutte quelle situazioni che non diano luogo ad una situazione di pericolo concreto per il patrimonio sociale o dei terzi.

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

La 'condotta tipica' prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

2. Funzione della Parte Speciale - Terza Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di METALLEIDO COMPONENTS srl

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di METALLEIDO COMPONENTS srl sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti:

1. approvazione delle delibere e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni;
2. approvazione e controllo del bilancio;
3. predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società;
4. gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di METALLEIDO COMPONENTS srl;
5. esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
6. predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime;
7. informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
8. costituzione e funzionamento delle assemblee.

3.1 Approvazione delle delibere e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili

Un presidio generale rispetto alla commissione dei Reati è posto dallo Statuto, al cui rispetto sono obbligati i soggetti coinvolti nelle citate operazioni societarie.

3.2 Approvazione e controllo del bilancio

L'oggetto delle previsioni normative è il bilancio di esercizio, nell'ambito del quale rilevano quali attività e processi sensibili:

- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.

La identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto della affidabilità del sistema di rilevazione e controllo contabile in atto in relazione al complesso di norme e procedure interne; all'organizzazione della funzione amministrativa; all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane; al processo di chiusura contabile; ai processi di stima connessi.

Dovranno essere garantiti completezza, chiarezza, correttezza, tempestività e veridicità nella registrazione dei dati contabili.

3.3 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale

La fattispecie di "Impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino:

- il controllo spettante ai Soci ex art. 2476 c.c.;

- il controllo del Collegio Sindacale ex art. 2403 bis c.c.;

In particolare, l'impedito controllo da parte dei Sindaci attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3.4 Costituzione e funzionamento delle assemblee

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari, quali, ad esempio:

- gli interventi in assemblea;
- la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea;
- la costituzione dell'assemblea;
- l'ordine del giorno e discussione dello stesso;
- l'esercizio dei poteri da parte del Presidente;
- la sospensione ed il rinvio;
- la chiusura;
- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di METALLEIDO COMPONENTS srl e i Dipendenti devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* interno;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di METALLEIDO COMPONENTS srl e dei Dipendenti di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti – qualora richieste e doverose - nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- j) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

5.1 Approvazione delle delibere e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni

Per la prevenzione delle fattispecie criminose richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure.

Indebita restituzione di conferimenti

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per scritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.
2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto l' Amministratore Unico verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa senza indugio l'OdV.
2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte dell' Amministratore Unico, dovranno essere attestati per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. L'Amministratore Unico comunicherà all' OdV, e se del caso, fornirà la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio consolidato.
3. I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte dell' Amministratore Unico di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
2. Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla società, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili ;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 Cod.Civile;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 Cod.Civile;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 Cod.Civile;
- verificano il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 del Cod.Civile;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

Le precedenti verifiche sono annotate al documento di controllo che, sottoscritto dai responsabili interni della formazione del bilancio, è trasmesso al Collegio Sindacale per gli opportuni riscontri.

Il collegio Sindacale, esperite le attività ad Esso demandate, sottoscrive il documento di controllo, e ne dispone la comunicazione all' OdV.

5.4 Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo" di cui all'art. 2626 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi:

- tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci alla segreteria dell' Amministratore Unico, che provvede ad informare della richiesta l'OdV;
- il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l'OdV e l' Amministratore Unico.

6.1 controlli dell'OdV.

I Responsabili sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna Operazione Sensibile di competenza. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'Operazione di cui sono referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni Operazione Sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita Scheda di Evidenza, secondo le linee guida indicate al successivo paragrafo;
- d) per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo intervenendo nella compilazione delle Schede di Evidenza cumulative, salvo che emergano profili specifici;
- e) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate nell'applicazione delle procedure, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Per ciascun Processo Sensibile è responsabile la Direzione di riferimento, sulla base del sistema organizzativo descritto nella Parte Generale del Modello. I Dirigenti responsabili hanno facoltà di affidare i compiti di Responsabile a propri delegati, con apposito atto scritto.

Il Responsabile sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente tenore: "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso da METALLEIDO COMPONENTS srl in adeguamento della stessa normativa".

6.1 Le schede di evidenza

Le Schede di Evidenza redatte per ciascuna Operazione Sensibile debbono indicare quantomeno:

- a) i dati descrittivi dell'Operazione;
- b) il nominativo del Responsabile e degli eventuali sub Responsabili, con gli estremi della relativa nomina;
- c) i principali adempimenti relativi all'Operazione ed il suo esito;
- d) gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, le eventuali condizioni particolari applicate);
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'Operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello.

6.2 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

E' altresì compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione di linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello organizzativo e di gestione;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

c) verificare periodicamente l'opportunità e la necessità, alla luce delle attività svolte dalla Società in aree di rischio, come d'anzì definite, di inserire clausole nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per METALLEIDO COMPONENTS srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni).

Per tutte queste ragioni all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - Quarta Sezione
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
(infortuni sul lavoro e malattie professionali)

INDICE

PARTE SPECIALE - Quarta Sezione

1. Le fattispecie dei reati
2. Funzione della Parte Speciale - Quarta Sezione
3. Processi Sensibili
4. Regole generali
 - 4.1 Il sistema in linea generale
 - 4.2 Principi generali di comportamento
5. Procedure specifiche
6. I controlli dell'OdV
 - 6.1 Attività ispettiva e di impulso

1. Le fattispecie dei reati

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della L. 123/2007): omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Le norme di rilevanza sono quelle di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale, limitatamente alle ipotesi di colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Per quanto concerne la fattispecie di lesioni colpose assumono rilevanza rispetto alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 le lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni sono da considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 583, primo comma, c.p.:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni sono da considerarsi gravissime, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, c.p., se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Funzione della Parte Speciale - Quarta Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di METALLEIDO COMPONENTS srl.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di METALLEIDO COMPONENTS srl sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili

I Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati sono esaustivamente elencati, ad esclusiva cura del Datore di Lavoro, con la collaborazione del

medico competente e del responsabile del Servizio di prevenzione, nel documento di valutazione dei rischi.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di METALLEIDO COMPONENTS srl ed i Dipendenti devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- 4) le norme inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- 6) le procedure prevenzionali aziendali.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di METALLEIDO COMPONENTS srl e dei Dipendenti di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate o connesse alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;
2. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

E' in particolare fatto obbligo al Datore di lavoro di redigere, aggiornare ed integrare il documento di valutazione del rischio e di attuare la massima sicurezza attuabile, anche avvalendosi delle gerarchie dallo stesso dipendenti e delegando, se del caso, compiti, funzioni e relative responsabilità nei confronti di soggetti idonei.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche indicate nel documento di valutazione dei rischi nonché le procedure comunque adottate dalla società.

Tali ultime procedure coprono in modo integrale ed esaustivo le aree di potenziale rischio individuate dall'art. 30, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, del D. Lgs. n. 81/2008.

Occorre infine evidenziare (con riferimento alla lett. h della norma ora richiamata) che la società ha adottato una specifica procedura che indica espressamente la metodica per l'esecuzione delle periodiche verifiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure stesse.

6. I controlli dell'OdV.

I controlli dell'OdV saranno dunque effettuati in applicazione e coerenza con le singole procedure, adottando i criteri di valutazione descritti da ciascuna procedura.

Le procedure individuano, fra l'altro, la funzione responsabile della loro applicazione.

L'OdV avrà accesso alla documentazione interna relativa agli accertamenti compiuti in autonomia dai responsabili delle funzioni o dai responsabili dell'attività di auditing interno.

I responsabili delle funzioni:

a) comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del modello e delle procedure in essere;

b) contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area funzionale ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

L'OdV potrà comunque effettuare verifiche anche relativamente ad aree di rischio diverse da quelle espressamente disciplinate dalle procedure di cui al punto 5.

6.1 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure in relazione alle regole di cui al Modello.

E' altresì compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione di linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello organizzativo e di gestione;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

c) verificare periodicamente l'opportunità e la necessità, alla luce delle attività svolte dalla Società in aree di rischio, come dianzi definite, di inserire clausole nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per METALLEIDO COMPONENTS srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni).

Per tutte queste ragioni all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

